



I Settore

Servizio Organismi Partecipati & Società
Partecipate Ufficio Procedimenti
Disciplinari Unificato

pec: urp.provinciarieti@pec.it

Allegato A) alla Delibera di Consiglio provinciale n.-----del----

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs.19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii.)

Relazione tecnica



Indice generale

- 1 – INTRODUZIONE
- 2 – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.
- 3 – ANALISI STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
- 4 – CONCLUSIONI
- RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE.

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo la Provincia di Rieti, con atto del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/09/2017, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*. In data 23/09/2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 19/08/2016 N. 175) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-



privata (art. 17);

- introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 22);
- razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **attuazione di una ricognizione periodica (annuale) delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30/09/2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale esecutiva n. **17** del **29/09/2017** questa Amministrazione Provinciale ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Con successiva deliberazione di C.P. esecutiva n. **38** del **28/12/2018** l'Ente ha poi provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria di cui all'art. 20 stabilendo “di mantenere, in modifica della precedente delibera” n. 17/2017, la partecipazione nelle società Servizi Ambientali Provincia di Rieti s r l – SAPRODIR, Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas” S.C.P.A. salvo le dismissioni già avviate.

Per quanto riguarda il Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. **27** del **20/11/2017**, si è fra l'altro deciso di mantenere una partecipazione limitata consistente in una sola quota – all'epoca pari ad €. 5.000,00 – e di dismettere le ulteriori azioni possedute. In esecuzione di detta deliberazione, l'Assemblea Straordinaria, con verbale rep.n.14902 raccolta n. 9181 del 09/03/2018 del Notaio in Rieti Avv. Paolo Gianfelice, ha dapprima ridotto il capitale sociale ad €. 215.000,00 e successivamente annullato n. 81 azioni acquisite dalla Provincia di Rieti per impossibilità di collocamento sul mercato e quindi ulteriormente ridotto il capitale ad € 134.000,00 e, conseguentemente, la partecipazione dell'Ente a n. 1 sola azione del valore di € 1.000,00 pari allo 0,75% del capitale sociale.

Quanto invece alla società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R, rilevato che risultavano avviate le procedure di alienazione della quota detenuta dall'Ente, pari al 21,18% del capitale sociale, si dava



atto che, all'esito delle procedure ad evidenza pubblica debitamente avviate, risultavano aggiudicate le seguenti quote:

- 0,84% del C.S. al Comune di Marcatelli e 1,86% del C.S. al Comune di Poggio Bustone, giusta Determinazione dirigenziale esecutiva n. **568/I del 26/07/2018**;
- un'ulteriore quota fino a concorrenza del 1% complessivo del C.S. al Comune di Marcatelli e la quota del 1,2% del C.S. al Comune di Longone Sabino, giusta Determinazione dirigenziale esecutiva n. **604/I del 10/09/2018**;

constatando di conseguenza che era stata aggiudicata la sola quota del 4,06% del capitale.

Con la richiamata deliberazione n. 38 del 28/12/2018, il Consiglio Provinciale deliberava quindi di mantenere la residua quota del 17,12% del Capitale Sociale.

Con ulteriore Deliberazione del Consiglio Provinciale n. **23 del 27/12/2019** è stata ravvisata la necessità di non intraprendere ulteriori azioni di razionalizzazione e, quindi, espressa la volontà di mantenere le attuali partecipazioni nelle società <<S.A.PRO.DI.R S.r.l.>>, <<A.P.S S.p.A.>> e <<Polo Univeristario di Rieti "Sabina Universitas" S.C.P.A.>> oltre alla partecipazione totalitaria di Risorse Sabine in liquidazione S.r.l. per la quale si è deciso di procedere a compulsare le possibili iniziative volte al contenimento delle perdite.

Con successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. **25 del 28/12/2020**, preso atto di non intraprendere ulteriori azioni di razionalizzazione, il Consiglio Provinciale ha espresso la volontà di mantenere le attuali partecipazioni nelle società <<S.A.PRO.DI.R S.r.l.>>, <<A.P.S S.p.A.>> e <<Polo Univeristario di Rieti "Sabina Universitas" S.C.P.A.>> oltre alla partecipazione totalitaria di <<Risorse Sabine in liquidazione S.r.l.>> per la quale è stato conferito espresso mandato al Liquidatore incaricato di curare l'attivazione della procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. I del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii.

Con successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 29/12/2021, preso atto di non intraprendere ulteriori azioni di razionalizzazione, il Consiglio Provinciale ha espresso la volontà di mantenere le attuali partecipazioni nelle società <<S.A.PRO.DI.R S.r.l.>>, <<A.P.S S.p.A.>> e <<Polo Univeristario di Rieti "Sabina Universitas" S.C.P.A.>> oltre alla partecipazione totalitaria di <<Risorse Sabine in liquidazione S.r.l.>> per la quale è stato conferito espresso mandato al Liquidatore incaricato di curare l'attivazione della procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. I del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii e di verificare entro tempi brevi (31/03/2022) se sussistenti le condizioni per procedere alla chiusura della liquidazione, ovvero sia necessario, ricorrendone le condizioni, procedere con gli ulteriori atti volti all'avvio della procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. I del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii..

Successivamente, in attuazione della volontà espressa nelle Assemblee dei Soci come risultante dai relativi Verbali del'11/01/2022 e 08/03/2022, il Liquidatore della società Risorse Sabine in Liquidazione S.r.l. ha depositato l'Istanza di Fallimento dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, il quale, con Sentenza N. 18 pubblicata l'11/10/2022 ha dichiarato il fallimento della Società Risorse Sabine S.R.L. , Giudice Delegato la Dr.ssa Francesca Sbarra e con ordinanza del 17/10/2022 è stato nominato Curatore l'Avv. Daniele Guidoni in sostituzione del curatore nominato con sentenza di fallimento;

Dall'attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. **17 del 29/09/2017** come successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. **38 del 28/12/2018** e della deliberazione n. **27 del 20/11/2017** concernente la Sabina Universitas, aggiornata con la Deliberazione consiliare n. **23 del 27/12/2019**, con la Deliberazione consiliare n. **25 del 28/12/2020** e con la Deliberazione consiliare n. 23 del 29/12/2021 è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:



MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (Diretta/indiretta)	Attività svolta	% quota di partecipazione	Motivazioni della scelta	Esito ricognizione
Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato ATO3 Rieti	22,80%	Si occupa dell'erogazione di servizi concernenti beni pubblici fondamentali come tali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente fra le quali la necessità di fornire assistenza e sostegno ai piccoli comuni in quanto attività di interesse generale	Partecipazione da mantenere
Polo Universitario di Rieti "Sabina Universitas" S.C.P.A.	Diretta	Corsi di Laurea in Ingegneria medicina agraria Attività di ricerca Master Universitario di I e II livello	0,75%	Società erogatrice di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente fra le quali lo sviluppo socio – economico – culturale del territorio in quanto attività di interesse generale	Partecipazione da mantenere
Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. S.A.PRO.DI.R.	Diretta	Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi servizi di igiene urbana	17,12%	Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente fra le quali la necessità di fornire assistenza e sostegno ai piccoli comuni in quanto attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in materia ambientale.	Partecipazione da mantenere

Le società di cui trattasi erogano servizi di interesse generale pienamente rientranti nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. Come dimostrato dalle schede di ricognizione allegati da B1 a B3 compilate secondo gli indirizzi del MEF dette Società rispettano i vincoli di cui all'art. 20 comma II lett. b) – c) – e) in punto di rapporto amministratori/dipendenti, fatturato medio e risultati di esercizio. Inoltre le attività svolte non risultano minimamente sovrapponibili; pertanto non vi è necessità di aggregazione. Per tutto quanto sopra la scelta di mantenere le su indicate partecipazioni compiuta con la Deliberazione di revisione ordinaria n. 23 del 29/12/2021 può essere confermata.

**AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PROGRAMMATE/RIPROPOSTE E DA CONFERMARE**

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Stato di attuazione	Tempi di attuazione previsti
Alienazione quote	Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. S.A.PRO.DI.R.	1,86%	Da aggiudicare	In ragione dei riscontri da parte degli Enti interessati

Per un'analisi ricognitiva dettagliata dello stato di attuazione delle relative azioni di razionalizzazione si rimanda alle schede di cui all'allegato B4 compilate secondo le indicazioni contenute negli indirizzi operativi del M.E.F.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo.

3. ANALISI STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E DETERMINAZIONI OPERATIVE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 29/12/2021, questa Amministrazione, anche sulla base delle modifiche apportate all'originario piano di razionalizzazione, ha provveduto ad attivare e/o proseguire procedure necessarie per portare a compimento le residue azioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

Non può essere tralasciato come anche le annualità 2021-2022, siano state comunque peculiari dal punto di vista della possibilità delle azioni amministrative da poter porre concretamente in essere. Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri nel Gennaio 2020, proseguito nel corso del 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, le misure di contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" messe in atto, se in un primo momento hanno completamente paralizzato l'attività amministrativa (sospensione della stessa con differimento dei relativi termini) in un secondo momento hanno fortemente rallentato la stessa. Predetta emergenza, sommata alla impossibilità di garantire risorse umane a tempo pieno al Servizio Società ed Organismi partecipati dell'Ente, la non pronta collaborazione da parte dei controinteressati – sicuramente causata anche all'emergenza sopra descritta – sono tutti fattori che hanno contribuito a rallentare in maniera significativa la conclusione dei procedimenti amministrativi intrapresi e volti a dare concreta



attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale. Tuttavia molteplici azioni sono state intraprese e buona parte completate in ragione degli indirizzi impartiti dall'Organo consiliare. Di seguito, si riporta una breve analisi dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione risultante dal combinato disposto delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/09/2017 (revisione straordinaria) n. 38 del 28/12/2018 (revisione ordinaria 2017), n. 23 del 27/12/2019 (revisione ordinaria 2018), n. 25 del 28/12/2020 (revisione ordinaria 2019) e n. 23 del 29/12/2021 (revisione ordinaria 2020).

La Provincia di Rieti ha deliberato di confermare l'alienazione della partecipazione detenuta in Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R. (limitatamente alla quota pari all'1,86% del capitale) e, per Risorse Sabine S.r.l. in liquidazione - per la quale non potevano essere intraprese ulteriori e diverse azioni di razionalizzazione – di dare mandato anche al nuovo Liquidatore circa la verifica delle condizioni per poter addivenire alla chiusura della Liquidazione, ovvero, ricorrendone le condizioni, procedere con gli atti per l'avvio della procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. 1 del D.LGS. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

1] Le quote della Società <<Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.>> sono state aggiudicate in esito a gara con il metodo delle offerte al rialzo sull'importo a base d'asta [art.73 lett c) R.D. 23/05/1924 n. 827] ; ai soci è stata comunicata la volontà di alienare ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione ed entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione, detto diritto non risulta essere stato esercitato da alcuno dei soci.

Sicché si è provveduto alle procedure per la stipula dei relativi contratti di vendita con i soggetti aggiudicatari:

- a) Comune di Marcellino per una quota pari al 1% del capitale sociale al prezzo di €. 535,05=;
- b) Comune di Poggio Bustone per una quota pari al 1,86% del capitale sociale per il prezzo di €. 1.000,00=;
- c) Comune di Longone Sabino per una quota pari al 1,2% del capitale sociale per il prezzo di €. 642,65=.

In data 31/08/2021 con atto rogato per Notaio avv. Paolo Gianfelice [registrato in data 23/09/2021 al n. 2.862 serie IT, Rep. n. 11.793 Racc. n. 11.279] si è provveduto a trasferire definitivamente le quote aggiudicate ai Comuni di Marcellino e Longone Sabino, come sopra meglio dettagliate.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva n. 27 del 29/09/2021 - acquisita al prot. dell'Ente con il n. 2021-10-06-0017788 il Comune di Poggio Bustone ha deliberato di rinunciare all'acquisto della quota pari al 1,86% del Capitale Sociale della Società S.A.PRO.DI.R. S.r.l. e, pertanto, non si è provveduto alla stipula del contratto e del trasferimento della quota aggiudicata dal suddetto Comune.

Pertanto, per quanto sopra appena descritto si è provveduto ad avviare una nuova procedura di evidenza pubblica per la vendita della suddetta quota del 1,86%, al fine di dar corso agli indirizzi impartiti dall'Organo consiliare.

Con Determinazione dirigenziale n. 82/I del 20/07/2022 è stato approvato l'avviso di asta pubblica e pedissequi allegati al fine di attuare l'indirizzo espresso dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 23 del 29/12/2021.

Successivamente con l'avviso di vendita della quota dell'1,86% di partecipazione della Provincia di Rieti nel capitale sociale della Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti s.r.l. – protocollo dell'Ente con n. 15716 del 10.08.2022 – è stato indetto pubblico incanto con il metodo di cui all'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a mezzo di offerta segreta, con aggiudicazione al migliore offerente in



aumento o almeno pari al prezzo base d'asta, con esclusione di offerte a ribasso, per la cessione di parte (pari all'1,86%) delle quote di partecipazione al capitale sociale detenute dalla Provincia di Rieti nella Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l., riservando il diritto di prelazione da parte dei soggetti legittimati come stabilito dallo Statuto della Società SAPRODIR srl.

La presentazione delle offerte aveva termine il giorno 14 ottobre 2022 ore 12.00 con fissazione della seduta d'asta pubblica alle ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2022. Non essendo pervenuta alcuna offerta alla data di scadenza, si dichiarava di non procedere alla seduta d'asta pubblica per alienazione quota dell'1,86% di partecipazione della Provincia di Rieti nel capitale sociale della Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti s.r.l..

In ragione di quanto sopra rappresentato, la procedura volta alla vendita della quota dell'1,86% si è conclusa con esito negativo.

- 2] La quota della Società <<Parco Industriale della Sabina S.p.A.>> è stata parimenti aggiudicata mediante gara con il metodo delle offerte al rialzo alla <<SECI REAL ESTATE S.p.A.>> [già socia di maggioranza della compagine]] giusta Determinazione dirigenziale n. 605/I del 10/09/2018 al prezzo di €. 5.500,00= per l'intera quota detenuta pari al 1% del capitale.

In data 12/10/2021 con atto rogato per Notaio avv. Paolo Gianfelice si è provveduto a trasferire definitivamente le quote aggiudicate, come sopra meglio dettagliate – repertorio n. 17888 raccolta n. 11349 registrato a Rieti il 19/10/2021 al n. 3186 serie IT.

- 3] La società in house <<Risorse Sabine in Liquidazione S.r.l.>> risulta posta in liquidazione già con delibera assembleare del 31/03/2015 – rogito n. 12.070 per Notaio in Rieti avv. Paolo Gianfelice. Al riguardo si evidenzia come con sentenza n. 18 pubblicata in data 11/10/2022 è stato dichiarato il fallimento della società Risorse Sabine S.R.L., Giudice Delegato la Dr.ssa Francesca Sbarra e con ordinanza del 17/10/2022 è stato nominato Curatore l'Avv. Daniele Guidoni in sostituzione del curatore nominato con sentenza di fallimento.

Nel corso dell'anno 2020 il liquidatore incaricato, dott. Pierluigi Coccia, ha presentato le dimissioni da Liquidatore incaricato, sospese su richiesta del Socio unico Provincia di Rieti fino alla data del 31/12/2020 onde consentire la prosecuzione della liquidazione nel modo più efficiente ed efficace possibile alla luce degli intendimenti della Provincia di Rieti di dare un significativo impulso alla medesima. Tale evento, sommato alle difficoltà di riscuotere completamente i crediti vantati dalla Società ed onorare completamente i debiti – difficoltà amplificate con la concomitanza dell'emerga sanitaria da COVID-19 ancora in corso – hanno di fatto reso impossibile il rispetto del <<termine perentorio di conclusione della procedura di liquidazione al 31/12/2020>> approvato dal Consiglio provinciale nell'emendamento prot. n. 25.499/A del 27/12/2019 approvato con D.C.P. n. 23 del 27/12/2019. Ad ogni buon conto in data 07/12/2020 – prot. C_C816 - - 1 – 1 2020-12-07 – 0025295, si è provveduto a richiedere una relazione sullo stato dell'arte della liquidazione in corso. In data 16 Dicembre 2020 [con pec acquisita al protocollo dell'Ente al n. C_C816 - - 1 – 1 2020-12-17-0025961] il Liquidatore ha rimesso relazione sullo stato dalla quale, a piena conferma delle difficoltà già evidenziate con propria nota datata 05 Maggio 2019, risulta che a fronte di un attivo di €. 716.738,00= la Società Risorse Sabine S.r.l. in Liquidazione ha un'esposizione debitoria di €. 3.000.624,00= secondo la seguente ripartizione: per il 66% debiti verso la Provincia di Rieti, mentre per il 34% debiti verso altri creditori tra i quali figura l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Vieppiù che negli incontri avuti nel periodo Marzo – Giugno 2020 alla presenza anche del Consigliere provinciale delegato, dei Dirigenti dei Settori Finanziario e Patrimonio della Provincia il Liquidatore aveva proposto di intraprendere una o più azioni ingiuntive nei riguardi della Regione Lazio – Ente creditore per una somma cospicua verso la Società partecipata. Tuttavia l'inizio di tali azioni avrebbe



comportato la necessità di anticipare somme di denaro che Risorse Sabine non disponeva in cassa né che il Socio unico avrebbe potuto anticipare in virtù dell'espresso divieto normativo di cui all'art. 14 co. V del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. Lo stesso Liquidatore incaricato nella relazione di cui sopra ha avuto modo di specificare che in virtù della situazione descritta nella stessa non è stato possibile chiudere la liquidazione entro la data prefissata del 31 Dicembre 2020. Specifica difatti che i motivi ostativi alla chiusura della liquidazione nel corso dell'anno 2020 sono da ricercare, in primo luogo, nel fatto che non è stato possibile procedere con azioni esecutive mirate a liquidare i crediti presenti in bilancio, con particolare riferimento a quelli nei confronti della Regione Lazio, per molteplici ragioni già ampiamente note all'amministrazione tra cui l'interlocuzione della Provincia stessa con la Regione finalizzata al recupero del progetto dei cosiddetti "villaggetti" nonché la mancanza di disponibilità finanziarie necessarie per sostenere le spese legali; in secondo luogo, nella oggettiva difficoltà di collocare sul mercato il fabbricato adibito ad incubatoio presso il comune di Varco Sabino. In ogni caso, dall'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria allora prodotta il Liquidatore incaricato confermava l'impossibilità di coprire tutte le posizioni debitorie in essere, anche se in forma transattiva, senza un intervento del socio unico. Detta soluzione, ovvero l'intervento del Socio unico, risultava non attuabile per due ordini di motivi. Il primo di carattere generale in quanto in ossequio alla normativa in materia di società partecipate da enti pubblici ed alla costante giurisprudenza anche della Magistratura contabile, non è consentito al socio pubblico procedere a ricapitalizzazioni o ad altri interventi straordinari di copertura delle perdite societarie al solo scopo di assicurare la continuità aziendale senza alcuna prospettiva di effettivo rientro strutturale e, perciò, con esborsi non giustificati da apprezzabili esigenze di interesse generale. Difatti, la Giurisprudenza contabile ha più volte avuto modo di specificare come nella particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, il contributo finanziario che il socio pubblico dovrebbe apportare sarebbe destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale traducendosi di fatto in un accollo delle passività societarie con rinuncia esplicita al beneficio dell'ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, andando quindi a configurare il soccorso finanziario espressamente vietato dalla normativa di specie. Nel caso della Società in questione, inoltre, sovviene un altro motivo, di carattere speciale, derivante dal parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio - acquisito al protocollo dell'Ente con il n. C_816 - - 1 - 2018-10-18-0029331 - che ha escluso per il caso specifico della società in house Risorse Sabine srl in liquidazione, la possibilità di un intervento finanziario da parte del Socio Unico volto ad evitare il fallimento societario.

In data 18/05/2021, l'Assemblea dei soci ha accettato le dimissioni del Liquidatore incaricato - dott. Pierluigi Coccia - nominando il nuovo Liquidatore - dott. Enzo Magnarella - individuato a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica. In data 14/10/2021 con nota prot. n. C_C816- - 1 - 2021-10-14-0018387 al quale è stata richiesta una relazione sullo stato dell'arte e attuazione degli obiettivi prefissati ad oggi in attesa di formale riscontro.

Il liquidatore dott. Enzo Magnarella ha prodotto la relazione sulla situazione della Società Risorse Sabine s.r.l. che è stata acquisita al protocollo con n. 19758 del 02/11/2021. Tuttavia, stante la mancata chiusura della liquidazione è stato dato conseguente avvio alla procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 del Dlgs n.175/2016 e ss.mm.ii. dinanzi al Tribunale di Rieti che ha dichiarato il fallimento della suddetta Società con sentenza n.18 dell'11/10/2022- RG fall. 14/2022.

Considerazioni diverse e del tutto non collegate all'azione sopra descritta riguardano invece la realizzazione del progetto denominato "Centri di Accoglienza di Protezione Civile" - progetto finanziato dalla Regione Lazio alla Provincia di Rieti e da questa affidato, mediante Deliberazione di Giunta



Provinciale esecutiva n. 309 del 25/11/2008, alla Società "Rieti Turismo S.p.A.", poi confluita in Risorse Sabine – reinternalizzato con Deliberazione del Presidente esecutiva n. **09** del **28/01/2021**.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO

Modalità di attuazione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Stato di attuazione	Tempi di attuazione previsti
Cessione/Alienazione quote	Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. S.A.PRO.DI.R.	1,86%	Partecipazione da aggiudicare	Entro 2023
Fallimento	Risorse Sabine S.R.L.	100,00%	Procedura di fallimento in corso	Non temporalmente prevedibili

Si vedano parimenti le schede di cui all'allegato B4.

4.CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata **non prevede** quindi un nuovo piano di razionalizzazione. Si propone di confermare le azioni di razionalizzazione intraprese. Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si ribadisce che le stesse hanno come oggetto esclusivo l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e quindi rientranti nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 lett. a). Inoltre, per la Sabina Universitas la partecipazione è stata già ridotta ad una quota simbolica ininfluente dal punto di vista finanziario.

Da citare, per completezza espositiva anche se non attinente alla scrivente Amministrazione per le motivazioni sopra esposte, la disposizione la L. 30/12/2018 n. 145, la quale con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P. ha previsto la disapplicazione, fino al 31 Dicembre 2021, dei commi 4 e 5 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Con riguardo invece al raggiungimento dell'obiettivo imposto alle Società partecipate della riduzione delle spese di funzionamento pari ad una percentuale pari all'0,5% del valore contabilizzato dalle stesse società partecipate nel proprio bilancio approvato al 31/12/2019 [D.C.P. n. 25 del 28/12/2020], deve essere riferito che allo stato non risultano comunicazioni in merito da parte delle Società, nonostante la richiesta effettuata dalla Dirigente Primo Settore Provincia di Rieti con nota prot. n. C_C816 - - 1 - 2021-10-13-0018271 [agli atti dell'Ufficio].


Per tutto quanto sopra descritto non risulta allo stato necessario modificare le scelte operative adottate all'esito delle deliberazioni sopra richiamate. Può pertanto essere confermato il piano di razionalizzazione operativo scaturito dall'attuazione dell'ultima deliberazione di revisione ordinaria, Deliberazione consiliare esecutiva n. **23** del **29/12/2021**, proponendo di rinnovare l'alienazione della quota dell'1,86% della partecipazione nella Società Servizi Ambientali Provincia di Rieti SRL.



Con attinenza invece agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, che le amministrazioni pubbliche socie fissano, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. V, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii. si ravvisa di fissare per le Società Partecipate di cui alla presente, come obiettivo, il contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.



Rappresentazione schematica delle Partecipazioni detenute al 31/12/2021



Rieti, lì

IL DIRIGENTE

[f.to dott.ssa Annalisa CHIARETTI¹]

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma II D.Lgs.12/02/1993 n. 39 e ss.mm.ii.

